

Codice A1617A

D.D. 23 luglio 2026, n. 549

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Realizzazione di Nuova Cabinovia ad ammortamento temporaneo "Scopello-Mera" in Comune di Scopello (Vc). Variante al progetto autorizzato con Determinazione n. 225/A1617A/2026 del 09/04/2026. Richiedente: Società Monterosa 2000 S.p.A. (C.F. e P.IVA 01868740026).



ATTO DD 549/A1617A/2026

DEL 23/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1617A - Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Realizzazione di Nuova Cabinovia ad ammortamento temporaneo "Scopello-Mera" in Comune di Scopello (Vc). Variante al progetto autorizzato con Determinazione n. 225/A1617A/2026 del 09/04/2026. Richiedente: Società Monterosa 2000 S.p.A. (C.F. e P.IVA 01868740026).

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n. 1144/A1617A/2025 del 18/12/2025, adottata ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, la società Monterosa 2000 S.p.A. (C.F. e P. IVA 01868740026) è stata autorizzata all'esecuzione di lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico, per la realizzazione della nuova cabinovia ad ammortamento temporaneo denominata "Scopello-Mera", nel Comune di Scopello (VC);

con Determinazione Dirigenziale n. 225/A1617A/2026 del 09/04/2026 adottata ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45, la società Monterosa 2000 S.p.A. (C.F. e P. IVA 01868740026) è stata autorizzata all'esecuzione di lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico, per la realizzazione della nuova cabinovia ad ammortamento temporaneo denominata "Scopello-Mera", nel Comune di Scopello (VC) in variante al progetto autorizzato con Determinazione n. 225/A1617A/2026 del 09/04/2026;

Visti:

l'istanza di variante prot. 12026GAI-1_AC/ig del 09/07/2026 presentata dalla Società Monterosa 2000 S.p.A. (C.F. e P.IVA 01868740026) e acquisita agli atti dall'Unione Montana dei Comuni della Valsesia con prot. n. 7964 del 09/07/2026, per il rilascio della concessione finalizzata alla costruzione di un impianto funiviario in servizio pubblico e segnatamente della nuova cabinovia ad ammortamento temporaneo "Scopello-Mera" nel Comune di Scopello (VC);

Dato atto che

- l'intervento previsto interessa una superficie individuata al N.C.T. del Comune di Scopello (VC) località Alpe di Mera ai Fogli 11, 14, 18 e 19 le cui particelle sono elencate nell'Elaborato 1.12 del Piano particellare di cui al progetto oggetto dell'istanza di variante prot. 12026GAI-1_AC/ig del 09/07/2026
- l'opera comporta la trasformazione di una superficie di 18.435 m² (dei quali 13.535 m² in area boscata), e movimenti terra per un volume complessivo di 71.843 m³.
- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989 in quanto trattasi di modifica dell'assetto idrogeologico del territorio.

Preso atto:

- del contributo istruttorio di competenza relativo agli aspetti geologici e nivologici, trasmesso dal Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica in data 21/07/2026 prot. n. 33689 che conferma integralmente i contenuti dei pareri del 03/04/2026 prot. n. 52430, e del 29/10/2025 prot. n. 164828, rilevando la compatibilità dell'intervento con l'assetto idrogeologico e formulando parere favorevole alla sua realizzazione, con prescrizioni;
- del verbale di istruttoria tecnica forestale del 30/03/2026, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile sotto l'aspetto forestale ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione che si conferma integralmente.

Rilevato che

in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Siti della Rete Natura 2000;
- allo stato attuale e dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi dal punto di vista degli specifici aspetti geologici e forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in essa contenute.
- ai sensi dell'art. 8 c. 2 l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di opere realizzate col concorso finanziario regionale, statale o della Comunità Economica Europea;
- l'intervento prevede la trasformazione di una superficie boscata di 1,3535 ettari, per la quale è dovuta la compensazione prevista dall'art. 19 della l.r. n. 4/2009, come indicato nella D.G.R. 6 marzo 2021 n. 4-3018, nella misura di € 13.190,28;

Considerato che sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 l.r. 45/1989 per la realizzazione dell'intervento in progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere del Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica del 21/07/2026 prot. n. 33689 con prescrizioni che conferma integralmente i contenuti dei pareri del 03/04/2026 prot. n. 52430, e del 29/10/2025 prot. n. 164828, si confermano le prescrizioni riportate nel verbale di istruttoria tecnica forestale del 30/03/2026;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare la Società Monterosa 2000 S.p.A. (C.F. e P.IVA 01868740026), con sede legale in Frazione Bonda, 19 in Alagna Valsesia (VC), alla realizzazione della nuova cabinovia ad ammortamento temporaneo "Scopello-Mera", nel Comune di Scopello (VC), su

superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici (Fogli 11, 14, 18 e 19, le cui particelle sono elencate nell'Elaborato 1.12 del Piano particellare di cui al progetto oggetto dell'istanza di variante prot. 12026GAI-1_AC/ig del 09/07/2026, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel contributo istruttorio di competenza relativo agli aspetti geologici e nivologici, trasmesso dal Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica in data 21/07/2026 prot. n. 33689 che conferma integralmente i contenuti dei pareri espressi in data 03/04/2026 prot. n. 52430, che e in data 29/10/2025 prot. n. 164828, nonché nel verbale forestale, del 30/03/2026, i cui contenuti vengono confermati integralmente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "L.r. n. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017;

determina

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, la Società Monterosa 2000 S.p.A. (C.F. e P.IVA 01868740026), con sede legale in Frazione Bonda, 19 - Alagna Valsesia (VC), la realizzazione della variante relativa alla nuova cabinovia ad ammassamento temporaneo "Scopello-Mera" nel Comune di Scopello (VC), in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del Comune di Scopello (VC) ai Fogli 11, 14, 18 e 19 le cui particelle sono elencate nell'Elaborato 1.12 del Piano particellare di cui al progetto oggetto dell'istanza di variante prot. 12026GAI-1_AC/ig del 09/07/2026, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni contenute nel verbale geologico redatto in data 29/10/2025 e confermato integralmente nei contenuti dal Settore Geologico della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica in data 03/04/2026, prot. n. 52430 e in data 21/07/2026 prot. n. 33689, e delle prescrizioni espresse nel parere forestale del 30/03/2026 i cui contenuti vengono confermati integralmente e di seguito riportate:

Prescrizioni geologiche:

1. nella progettazione esecutiva e nella realizzazione delle opere dovranno essere ottemperati gli adempimenti previsti dal D.P.R. 120/2017 relativamente alla gestione delle rocce e terre da scavo, con specifico riferimento alle indicazioni contenute nelle "Linee Guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo" pubblicate da SNPA nel 2019;
2. in sede di progettazione esecutiva dovrà inoltre essere verificata la stabilità, ai sensi del DM 17/01/2018, delle scarpate di scavo su sezioni longitudinali e trasversali alla linea nel tratto immediatamente a monte della stazione intermedia; il progettista dovrà quindi valutare l'eventuale necessità di realizzazione di opere di stabilizzazione o di consolidamento della scarpata risultante in scavo;
3. un geologo incaricato dalla Direzione lavori dovrà verificare la corrispondenza delle caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione delle stazioni e dei sostegni di linea dell'impianto rispetto al modello geologico elaborato in fase progettuale ed adottare i necessari accorgimenti tecnici per garantire la stabilità delle opere; dovrà inoltre attestare, anche attraverso l'esecuzione di prove geotecniche in situ e di laboratorio, l'idoneità delle caratteristiche dei terreni da impiegare per la realizzazione delle opere in terra rinforzata;
4. nell'ambito areale della stazione intermedia occorrerà in fase realizzativa che lo stesso geologo incaricato dalla Direzione lavori verifichi ed attesti che il materiale di scavo del versante a monte della stazione stessa corrisponda a quello previsto dal modello geologico progettuale adottato nella relazione geologica e nelle verifiche di stabilità;
5. nei settori di scavo ove si rilevi la presenza di risorgive dovranno essere realizzate adeguate opere di drenaggio (trincee drenanti e canalette) per il recapito delle acque nel reticolo idrografico superficiale;
6. dovranno essere ridotti al minimo indispensabile i movimenti terra per la realizzazione di tutti i manufatti e delle opere accessorie d'infrastrutturazione; i mezzi d'opera dovranno utilizzare esclusivamente la viabilità esistente o i percorsi individuati nella documentazione progettuale, evitando scavi e riporti non strettamente funzionali al progetto e provvedendo al ripristino morfologico delle piste di accesso e delle aree di cantiere;
7. nelle fasi preliminari di scavo si dovrà provvedere allo scotico della componente erbacea, ove presente, per una profondità di almeno 20 cm prima di eseguire i movimenti di terra. Le piante erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato, per evitare la miscelazione dei substrati;
8. tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 30-50 cm, rinaturalizzati e dotati dei sistemi di drenaggio delle acque superficiali atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
9. al termine dei lavori si dovrà procedere all'esecuzione degli interventi di inerbimento secondo le

modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, in particolare per il rinverdimento delle opere in terra rinforzata, con la finalità di uniformare il ripristino delle aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti;

10. le condizioni di stabilità di alcuni sostegni di linea e delle stazioni intermedia e di monte dovranno essere verificate periodicamente con misure topografiche, come evidenziato dal geologo professionista incaricato nella dichiarazione d'immunità frane-valanghe contenuta nell'allegato 4 della Relazione geologica integrativa datata settembre 2025; dovrà quindi essere redatto uno specifico piano di monitoraggio topografico (che descriva tipologia della strumentazione adottata, posizione dei caposaldi e frequenza delle misurazioni), che dovrà essere trasmesso prima del collaudo dell'impianto ad ANSFISA, all'Unione Montana competente, al Comune ed al Settore Geologico della Regione Piemonte. Il Direttore d'esercizio, annualmente nella stagione autunnale e comunque a seguito di eventi di precipitazione intensa che dovessero occorrere nell'area, dovrà effettuare una ricognizione dell'eventuale presenza di indizi di movimento superficiale sul terreno (fessurazioni della coltre superficiale, creazione di dossi ed avvallamenti). In caso di rilevamento di indizi di movimento a carico delle strutture fisse dell'impianto l'esercizio dovrà essere sospeso e dovranno essere verificate le effettive condizioni di sicurezza, oltre ad essere adottate le necessarie misure correttive.

Prescrizioni forestali:

1. il taglio degli alberi e lo sgombero del materiale legnoso di risulta dovranno precedere i movimenti di terra e dovranno essere rispettate le prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Forestale di cui all'art. 13 L.r. 4/2009;
2. nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
3. durante i lavori non dovrà essere scaricato materiale a valle, in nessun caso dovranno essere depositate volumetrie nei pressi degli impluvi;
4. tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, progressivamente e rapidamente inerbite con il procedere dei lavori, gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
5. ai fini della ottimizzazione delle misure di mitigazione e recupero ambientale dovranno essere rigorosamente rispettate le indicazioni contenute nell'Elaborato "Relazione specialistica Forestale", in particolare ai paragrafi 4.3 descrizione degli interventi, 4.4 Piano di manutenzione, 4.6 Piano di monitoraggio degli interventi di sistemazione a verde e della presenza di specie invasive esotiche;
6. dovranno essere comunicate al Gruppo Carabinieri Forestale di Vercelli al Settore Tecnico Piemonte Nord le date di inizio e fine lavori; alla comunicazione di termine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

Che ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di opere realizzate col concorso finanziario regionale, statale o della Comunità Economica Europea;

si conferma che ai sensi dell'art. 19 comma 4 della L.R. n. 4/2009 l'importo dovuto per la compensazione della superficie forestale trasformata è pari a euro 13.190,28;

di richiamare quanto segue:

- La presente autorizzazione:

1. ha validità pari a 5 anni. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine.

La validità della presente autorizzazione è subordinata alla disponibilità di tutti i mappali dell'area su cui insiste l'intervento;

2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa;

3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;

4. si intende rilasciata:

a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;

b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;

c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

- Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della l.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

- Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

- Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al

competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato;
- c) autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, in attuazione dell'art. 19 c. 3 della L.r. 4/2009, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione della superficie boscata attraverso l'utilizzo dell'applicativo web "Sistema di gestione delle istanze ai sensi della L.R. 4/2009 (legge forestale)", disponibile alla pagina del Sistema Informativo Forestale (SIFOR).

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara